

N. R.G. 4520/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA - FERIALE

Il tribunale, in composizione collegiale feriale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] presidente relatore

dott. [REDACTED] giudice

dott.ssa [REDACTED] giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4520/2020 promossa da:

S [REDACTED] A R.L. (c.f. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

attrice

contro

C [REDACTED] (c.f. [REDACTED])

con l'avv. [REDACTED]

conveuta

oggetto: credito da rimborso risparmio sociale cooperativa

conclusioni:

Per S [REDACTED] a r.l.

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie del caso e di legge:

nel merito, in via riconvenzionale

= condannare C [REDACTED] per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da cui è originata la causa n. 16992/2016 RG, a versare a S [REDACTED] la complessiva somma di € 203.252,84, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria, costituita dal risparmio sociale rispettivamente maturato da [REDACTED]



è [redacted] in S [redacted] e fatta oggetto delle cessioni di credito effettuate dai primi alla seconda con raccomandate a.r. 2.3.2016, accettate da S [redacted] in data 10.3.2016 e comunicate a C [redacted] con raccomandate a.r. in data 3.9.2016, somma al cui pagamento è obbligata C [redacted] in forza della scrittura privata 8.7.2013 (punti 5.3. 5.4 e clausola finale) e dell'atto di scissione in data 27.11.2013 n. 86460 di rep. notaio [redacted] in via istruttoria: come foglio di p.c. in ogni caso: spese e compenso professionale rifusi, oltre agli accessori di legge”.

Per C [redacted] soc. coop.:

“In via incidentale disporsi la riunione del presente giudizio alla causa n.13830/2016 r.g. per i motivi indicati nella memoria autorizzata 30.01.2021.

In via preliminare statuirsi la nullità e/o l'inefficacia della scrittura privata 08.07.2013 relativa alla clausola inserita (senza numerazione) a pag.10, di seguito al punto 5.4.1. del seguente letterale tenore:

“S [redacted] avrà comunque esaurito tutti i suoi obblighi nei confronti di C [redacted] in ordine al sottoscritto aumento di capitale”. In subordine, affermarsi la carenza dei presupposti per l'operatività della suddetta clausola.

Per quanto necessario accertare che l'aggiunta a penna contenuta nella scrittura privata in data 08.07.2013 è stata apposta “*contra pacta*” e successivamente alla sottoscrizione dell'atto. Per l'effetto pronunciarsi la nullità, invalidità e/o inefficacia del suddetto riempimento documentale.

Accertarsi che il risparmio sociale ovvero il prestito sociale contabilizzato a nome di [redacted] [redacted] non è stato alimentato con somme di denaro provenienti dagli stessi soci e/o con somme di denaro di cui gli stessi soci avevano acquistato la legittima disponibilità o proprietà. Conseguentemente dichiararsi l'inesistenza del credito costituito dal risparmio sociale per cui è causa. In subordine statuirsi che il credito derivante dal risparmio sociale si è estinto per confusione.

Pronunciarsi la nullità di eventuali accordi di cessione dei debiti tributari.

Ravvisati i presupposti della postergazione contrattuale, affermarsi la improponibilità della domanda e/o l'inesigibilità del credito reclamato da S [redacted]

Nel merito, respingersi i motivi di opposizione proposti da S [redacted]

Rigettarsi le domande anche riconvenzionali formulate da S [redacted] poiché destituite da fondamento.

Con rifusione di spese e onorari di causa.

In via subordinata, affermarsi la inesigibilità del credito “*rimveniente dalle cessioni di credito effettuate dai soci* [redacted]” per mancato versamento del capitale sociale già sottoscritto da S [redacted]



Sulla pretesa attorea

Nel merito, la pretesa di S [REDACTED] è fondata.

L'obbligo di C [REDACTED] di rimborsare i prestiti sociali maturati in S [REDACTED]

Con la scissione parziale realizzata il 26.11.2013 S [REDACTED] (scissa) ha trasferito alla beneficiaria C [REDACTED] tutte le sue passività salvo quelle espressamente indicate nel progetto di scissione a p.2. Nel documento in parola non figurano, tra le passività residue di S [REDACTED] i debiti di quest'ultima nei confronti dei suoi soci (tra cui [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per il rimborso del risparmio sociale. Da tale rilievo discende che compete a C [REDACTED] l'obbligo di rimborsare i prestiti sociali dei soci di S [REDACTED]

Il rilievo compiuto si rivela assorbente rispetto alla questione dell'applicabilità o meno al caso in esame della scrittura privata – anteriore - sottoscritta tra le parti in data 8.7.2013, invocata dalle stesse per sostenere la debenza delle somme in questione in capo all'avversaria: la scrittura privata prevedeva infatti rispettivamente all'art. 5.3.1. e all'art. 5.4.1. che al verificarsi di una determinata condizione – concessione di un mutuo prima o dopo la scissione – l'obbligazione di rimborso del risparmio sociale nei confronti dei soci dei soci di cui al gruppo A (tra cui per l'appunto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sarebbe stata assunta alternativamente da S [REDACTED] o da C [REDACTED]

Sul punto è sufficiente osservare che il regolamento negoziale dell'8.7.2013 risulta superato dal tenore – assorbente – del successivo atto di scissione del 26.7.2013, che, come già evidenziato, in base al progetto di scissione pone l'obbligazione di rimborsare i risparmi sociali maturati in S [REDACTED] in capo a C [REDACTED]

Anche laddove residuassero margini per l'applicabilità della scrittura privata in questione, dovrebbe rilevarsi l'avveramento della condizione sospensiva dedotta all'art. 5.4.1., consistente nell'erogazione di un mutuo a C [REDACTED] in data successiva (15.5.2014) a quella dell'atto di scissione (27.11.2013). In ragione dell'avveramento di tale condizione, dunque, l'obbligazione di rimborsare i prestiti sociali maturati in S [REDACTED] competerebbe comunque a C [REDACTED]. A conclusione di segno equivalente si perverrebbe anche laddove si ammettesse, in linea con quanto eccepito dalla convenuta, che l'erogazione del mutuo del 15.5.2014 non sia realmente avvenuta o che essa sia estranea all'ipotesi presa in considerazione nella scrittura privata: in questa eventualità, infatti, dovrebbe ritenersi che la condizione sospensiva non si è avverata e che quindi il negozio è improduttivo di effetti (rimanendo ancora una volta, dunque, l'atto di scissione (e il progetto di scissione) la fonte esclusiva che pone a carico di C [REDACTED] l'obbligo di rimborsare i crediti in questione.

Assorbito, per le ragioni evidenziate, l'esame delle doglianze – in vero generiche – relative ad eventuali invalidità della scrittura privata conseguenti ad asserite interpolazioni con aggiunta a penna di patti ulteriori.



Sulla dedotta inesistenza o inesigibilità dei crediti oggetto di cessione

Occorre dunque esaminare le eccezioni della convenuta relative all'inesistenza o all'inesigibilità dei crediti oggetto di cessione.

Al riguardo C [REDACTED] ha affermato innanzitutto che i risparmi sociali dei suddetti soci derivavano da provviste conseguite illecitamente. La circostanza dedotta è irrilevante, dal momento che, in conformità con la disciplina generale in materia e ai sensi dell'art. 14 dello statuto di S [REDACTED] il rimborso spetta a ciascun socio che abbia esercitato il diritto di recesso, per il solo fatto di aver effettuato il versamento, a prescindere dunque dalla liceità o meno della provvista impiegata.

L'odierna convenuta ha poi eccepito che il credito oggetto di cessione si sarebbe estinto per confusione in forza della cessione a titolo oneroso del settembre 2016, dal momento che la posizione creditoria di S [REDACTED] (derivante per l'appunto dalla cessione del credito) si sarebbe riunita a quella debitoria (relativa all'obbligo originario di rimborsare il risparmio sociale). L'eccezione non coglie nel segno: in proposito è sufficiente ribadire che la posizione debitoria di S [REDACTED] relativa all'obbligo di rimborsare i risparmi sociali è venuta meno in forza dell'atto di scissione parziale del 26.7.2013 (che per l'appunto ne ha comportato il trasferimento in capo a C [REDACTED] in conformità, come già evidenziato, al progetto di scissione allegato), mentre la posizione creditoria dell'odierna attrice è sorta soltanto con le cessioni dei crediti da parte dei soci nel settembre 2016. Irrilevante sul punto, per le ragioni già enunciate, il contenuto della scrittura dell'8.7.2013. Inconferenti invece le considerazioni - in vero non del tutto chiare e comunque non sorrette da riferimenti specifici al caso in esame - svolte dalla convenuta in ordine alla ritenuta coincidenza delle posizioni debitoria e creditoria di S [REDACTED] in forza della dedotta operatività dei meccanismi di delegazione di pagamento e di accollo asseritamente sottesi alla scissione parziale.

La convenuta, infine, ha eccepito l'inesistenza o comunque l'inesigibilità dei crediti da rimborso da risparmio sociale sul presupposto che gli stessi debbano essere considerati postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Come noto, la norma la norma evocata - volta a scongiurare il fenomeno della c.d. "sottocapitalizzazione nominale" nelle società chiuse - stabilisce la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di società a responsabilità limitata (principio ritenuto applicabile anche alle s.p.a.) rispetto al soddisfacimento degli altri creditori qualora ricorrano determinati presupposti (eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, o una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento). La giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. civ. sez. I, 20/05/2016, n.10509) nonché autorevole dottrina hanno escluso da tempo l'estensibilità della regola della postergazione dei finanziamenti di cui all'art. 2467, c.c. alle società cooperative, tenuto conto, tra le altre, della diversità di funzione che assolve il capitale in tale tipologia di enti (funzionale a una gestione mutualistica) rispetto a quanto avviene nelle



società lucrative, talché risulta preclusa la possibilità di assimilare il prestito sociale cooperativo ai finanziamenti soci di cui all'art. 2467 c.c. Nel caso in esame, peraltro, la convenuta ha omesso di allegare riferimenti concreti alla situazione dell'indebitamento o alla situazione finanziaria di S [REDACTED] nonché fatti che giustificerebbero l'applicazione della norma invocata al tipo societario che viene in rilievo.

Dirimente, ad ogni modo, la previsione normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 239, secondo cui l'art. 2467 c.c. non è applicabile alle somme versate – come nel caso in esame - dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Sulla cessione dei crediti

I crediti da rimborso spettanti ai soci menzionati sono stati dagli stessi validamente ceduti all'odierna attrice; diversamente da quanto affermato da quest'ultima, poi, non incide sulla validità ed efficacia della cessione la circostanza, meramente dedotta, secondo cui il prezzo della cessione non è mai stato realmente corrisposto (circostanza che, al più, legittimerebbe i cedenti a domandare l'adempimento nei confronti della cessionaria). La cessione dei crediti è stata ritualmente notificata a C [REDACTED] nel settembre 2016. Non è necessaria, ai fini del perfezionamento della fattispecie, l'accettazione del debitore ceduto, come invece sostenuto dalla debitrice ceduta, odierna convenuta.

Accertata l'infondatezza delle eccezioni di C [REDACTED] deve ritenersi fondata la pretesa creditoria azionata da S [REDACTED]. Trattandosi di debito di valuta, sulla somma complessiva di € 203.252,84 sono dovuti interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo. Non è dovuta la rivalutazione monetaria.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'attrice tenuto conto del valore della causa, della necessità di evitare duplicazioni rispetto a quanto già liquidato per le attività comuni con sentenza definitiva parziale nella causa RG 16992/2016, dell'attività effettivamente espletata.



PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 203.252,84, oltre interessi in misura legale dalla data di messa in mora al saldo;
dichiara inammissibili le domande della convenuta;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 6.840,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 3.8.2022

Il presidente est.

████████████████████

